

il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.»;

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), è il seguente:

«Art. 2. — Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.»;

«Art. 3. — Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.».

11G0140

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 marzo 2011, n. 102.

**Regolamento recante le condizioni e le modalità operative del Fondo start-up, in attuazione dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99.**

### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha istituito il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate e ne affida la gestione alla Simest SpA, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede, tra l'altro, la partecipazione di Simest SpA a società italiane che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento di obiettivi di internazionalizzazione;

Visto l'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 100 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che la quota di utili di competenza del Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico) affluisce all'entrata del bilancio dello stato per essere contestualmente riassegnata a un apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che eleva al 49% il limite massimo di intervento della Simest SpA in caso di investimenti all'estero per attività aggiuntive delle imprese che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale 27 settembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2007, registro n. 4, foglio n. 151, con il quale sono stati individuati i progetti da realizzare a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano da finanziare con i residui sugli utili di competenza del Ministero a valere sulle disponibilità finanziarie del cap. 7360 dello stato di previsione del Ministero stesso;

Visto l'articolo 1, lettera b) n. 1, del citato decreto del Ministro del commercio internazionale 27 settembre 2007, che ha previsto la costituzione di un Fondo di Venture capital volto a sostenere la fase di start-up delle PMI per la loro internazionalizzazione per complessivi 4.000.000 di euro;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strutturali e di personale, le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni;

Considerata la necessità di disciplinare le condizioni e modalità di funzionamento del Fondo rotativo, provvedendo ad emanare il decreto previsto dall'articolo 14, comma 4 della citata legge n. 99 del 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 25 novembre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 930 del 18 gennaio 2011;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.


*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) «Fondo Start-Up o Fondo»: Fondo rotativo con dotazione iniziale di 4.000.000 di euro, istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate;

b) «Società destinatarie»: imprese di nuova costituzione la cui sede sociale è in Italia o in altro paese dell'Unione europea, appositamente costituite, nella forma di società di capitali, da raggruppamenti di piccole e medie imprese (PMI) o da singole PMI operanti in Italia per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi al di fuori dell'Unione europea;

c) «Piccole e medie imprese (PMI)»: le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;



d) «Intervento»: acquisizione da parte della Simest Spa, a valere sul Fondo rotativo - in nome proprio e per conto del Ministero dello sviluppo economico - di una quota non di controllo e temporanea del capitale sociale della società destinataria;

e) «Soggetto gestore»: la Simest SpA, istituita ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.

#### Art. 2.

##### *Finalità del fondo rotativo*

1. Il Fondo rotativo start-up è finalizzato alla realizzazione di interventi a condizione di mercato per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione promossi in Paesi al di fuori dell'Unione europea da singole piccole e medie imprese o da loro raggruppamenti, costituiti sotto forma di società di capitali, attraverso la costituzione di un'apposita società con sede in Italia o in altro Paese dell'Unione europea.

2. Al Fondo affluiscono tutti i proventi derivanti dagli impieghi della somma di cui al comma precedente e le somme derivanti dalla cessione delle partecipazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3.

3. La dotazione iniziale del Fondo, pari a 4.000.000 di euro, è costituita a valere sulle somme già finalizzate specificamente, con il decreto del Ministro del commercio internazionale 27 settembre 2007, alla costituzione di un fondo volto a sostenere la fase di start-up delle PMI.

#### Art. 3.

##### *Modalità di intervento del fondo*

1. L'intervento del Fondo è temporaneo e non di controllo e non può superare in ogni caso il 49% del capitale sociale della società destinataria, per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro.

2. Qualora la compagine della società destinataria comprenda società finanziarie o altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria o investitori istituzionali, la quota di partecipazione del Fondo non potrà superare quella dei soci proponenti che non svolgono attività finanziaria.

3. La durata dell'intervento del Fondo è da 2 a 4 anni, fino ad un massimo di 6 anni, qualora la specificità del progetto lo richieda, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 5.

4. Il progetto della società destinataria deve avere una previsione di redditività ragionevole nel medio-lungo periodo.

5. Le modalità e le condizioni di acquisizione della partecipazione al capitale sociale della società destinataria, della gestione e della successiva cessione della partecipazione a valori di mercato, sono definiti nel contratto tra il soggetto gestore e i soci proponenti.

6. Ai soci proponenti non possono essere richieste garanzie reali a fronte dell'obbligo di riacquisto della partecipazione del Fondo.

7. Qualora i soci proponenti non riacquistino alla scadenza la partecipazione del Fondo, è riservata al soggetto gestore la possibilità di negoziare con terzi la cessione di tale partecipazione.

8. È altresì prevista la possibilità di esercizio del diritto di opzione a favore dei soci proponenti per il riacquisto anticipato della partecipazione del Fondo; analogo diritto di opzione è previsto per la cessione anticipata della partecipazione da parte del Fondo.

9. La remunerazione del Fondo è data dai dividendi sugli utili della società destinataria maturati durante il periodo di partecipazione e spetta al Fondo anche l'eventuale plusvalore derivante dalla cessione della quota di partecipazione.

#### Art. 4.

##### *Richieste di intervento*

1. Le richieste di intervento devono essere presentate dalle imprese alla Simest Spa, che provvede all'istruttoria ed effettua in nome proprio e per conto del Ministero dello sviluppo economico tutte le attività necessarie per realizzare quanto previsto dall'articolo 3.

2. Entro 60 giorni dalla presentazione, le richieste di intervento complete di tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto e della relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 5, che delibera al riguardo nella prima riunione utile.

#### Art. 5.

##### *Comitato di indirizzo e controllo*

1. È costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi, il Comitato di indirizzo e controllo che delibera sulle richieste di intervento presentate.

2. Il Comitato, con apposite delibere, stabilisce inoltre i criteri e le modalità operative cui il soggetto gestore deve attenersi nello svolgimento delle attività di cui al presente decreto.


3. I compiti, la composizione del Comitato nonché eventuali compensi ai componenti sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

#### Art. 6.

##### *Compiti del soggetto gestore*

1. Il soggetto gestore svolge l'attività istruttoria di cui all'articolo 4, assicura la necessaria assistenza alle imprese destinatarie e cura la diffusione delle finalità del Fondo tra le piccole e medie imprese.

2. Il soggetto gestore comunica al Ministero dello sviluppo economico, almeno ogni sei mesi, lo stato delle partecipazioni, i dati relativi ai progetti approvati, eventuali rinunce e ogni utile informazione sullo stato di utilizzo del Fondo.



## Art. 7.

*Vigilanza e controlli*

1. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi, il Ministero dello sviluppo economico esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo e accerta l'effettiva realizzazione dei progetti approvati anche mediante ispezioni in loco.

2. Eventuali spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del fondo rotativo nella misura massima del 5% della dotazione del fondo stesso.

## Art. 8.

*Rapporti tra il Ministero e il soggetto gestore*

1. I rapporti fra il Ministero dello sviluppo economico e il soggetto gestore sono regolati da apposita convenzione, con la quale sono definite le attività da svolgere e determinati i corrispettivi, posti a carico del Fondo.

## Art. 9.

*Decorrenza*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 marzo 2011

*Il Ministro:* ROMANI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011  
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 357

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia):

«Art. 14 (*Utilizzo della quota degli utili della Simest Spa*). — 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla Simest Spa, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della Simest Spa, già finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni.

3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.»

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 25 (*Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.

2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.

3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.

5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito Centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.


6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1.»

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»



— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100 (Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero):

«2. La Simest S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:

a) a promuovere la costituzione di società all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;

b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'art. 3, comma 1, a società ed imprese all'estero, anche già costituite;

c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);

d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);

e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;

f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);

h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro;

h-ter) a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring e di general trading;

h-quater) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.»

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, della citata legge n. 100 del 1990:

«5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti agli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale):

«6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.»

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114.

Note all'art. 1:

— La raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è pubblicata nella G.U.C.E. 20 maggio 2003, n. L.124.

— La citata legge n. 100 del 1990 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1999, n. 91, supplemento ordinario.

11G0141

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 maggio 2011, n. 103.

**Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito denominato T.U.L.P.S.;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del menzionato Testo Unico, di seguito denominato Regolamento di esecuzione;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni;

